



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ DDL 471 E CONNESSI –
ESERCIZIO ABUSIVO
PROFESSIONI.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. **15**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Giustizia del Senato nella seduta n. 84 del 30 gennaio 2014 ha approvato in sede referente il disegno di legge 471 inerente all'esercizio abusivo di una professione.

La Commissione Giustizia ha quindi conferito il mandato al relatore, Sen. Gabriele ALBERTINI, a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del provvedimento con le modifiche accolte nel corso dell'esame e ha proposto l'assorbimento degli altri disegni di legge concernenti la medesima materia (ddl 596 e ddl 730-A).

Pertanto da questo momento il disegno di legge n. 471 è tecnicamente in stato di relazione e in attesa di essere inserito nel calendario dell'Aula.

L'art. 1, comma 1, del provvedimento dispone che chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da **10.000** euro a **50.000** euro. Il disegno di legge prevede inoltre che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati.

L'art. 1, comma 2, del testo proposto dalla Commissione, dispone che se il fatto (omicidio colposo) sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di una arte sanitaria, si applichi la pena prevista dal terzo comma dell'art. 589 c.p. (All. n. 1).


Si rileva inoltre che la Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 29 gennaio 2014 ha invece approvato un emendamento del relatore soppressivo della disposizione contenuta nel terzo comma del disegno di legge n. 471, che stabiliva l'incriminazione del professionista che collabori con colui che eserciti abusivamente la professione, prevedendo la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

In conclusione, al fine di consentire un esame approfondito della materia, si allega copia del testo del disegno di legge proposto dalla Commissione Giustizia (All. n. 2).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 2

A.I.M.T.
Codice Penale

c.p. art. 589. Omicidio colposo.

*(commento di giurisprudenza)***589. Omicidio colposo.** ⁽¹⁾

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ⁽²⁾ o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ⁽³⁾.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ⁽⁴⁾.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] ^{(5) (6) (7)}.

⁽¹⁾ Sull'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, vedi la L. 11 gennaio 1986, n. 3 e il D.M. 19 ottobre 1987, n. 438 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1987, n. 253).

⁽²⁾ Vedi l'art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada. Per quanto riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

⁽³⁾ Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di

prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale. Vedi l'art. 52, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il testo del presente comma prima delle modifiche disposte dalla suddetta legge di conversione n. 125 del 2008 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 92 del 2008 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 102 del 2006 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.».

(4) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Comma così modificato dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente:

«Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.».

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 maggio 1966, n. 296. Vedi l'art. 81, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Vedi, anche, l'art. 2, L. 3 agosto 2007, n. 123 e l'art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 9 della citata legge n. 123 del 2007. La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 166 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1973, n. 314), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui consente che, nella valutazione della colpa professionale, il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare, in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 2-8 maggio 1974, n. 124 (Gazz. Uff. 15 maggio 1974, n. 126), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; con sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 7 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1987, n. 5 -

Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione agli *artt. 3, 29 e 30 Cost.*; con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 414 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione all'*art. 4, L. 2 dicembre 1975, n. 644* (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico) e degli *artt. 1 e 2, secondo comma, L. 29 dicembre 1993, n. 578* (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), in riferimento agli *artt. 3, 25 e 27 Cost.*

(7) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'*art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Att. n. 2

Mostra rif. normativi

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 471, 596 e 730-A*Relazione Orale*
*Relatore ALBERTINI***TESTO PROPOSTO DALLA 2ª
COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)***Comunicato alla Presidenza il 4 febbraio 2014*PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
in materia di esercizio abusivo di una professione (n. 471)

d'iniziativa dei senatori MARINELLO, RUVOLO, MAZZONI, TORRISI e PAGANO*COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013*E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento
della pena per l'abusivo esercizio di una professione (n. 596)

d'iniziativa dei senatori CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO, Eva LONGO, DE SIANO, D'ANNA, MILO, RAZZI, COMPAGNA, AMORUSO, GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, CHIAVAROLI, FLORIS, AIELLO, MANDELLI, Giuseppe ESPOSITO e MINZOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra (n. 730)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 471

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BISINELLA)

su testo ed emendamenti

14 gennaio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 348, terzo comma, la necessità che la condotta punita sia integrata dall'esplicita previsione dall'elemento soggetto del dolo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.25 parere non ostativo, osservando che sarebbe preferibile prevedere, in una disposizione autonoma rispetto al sistema codicistico, una norma che disponga sulle misure accessorie conseguenti all'esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra;

- sull'emendamento 1.0.3 parere non ostativo, osservando che l'inciso iniziale ha carattere ultroneo, in considerazione del principio di irretroattività delle norme di natura penale;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 471	DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINELLO ED ALTRI	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle legge sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione	Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all'articolo 141 del testo unico delle legge sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione
Art. 1.	Art. 1.
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
«Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per	«Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la

la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.	quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.	<i>Soppresso</i>
Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.	<i>Soppresso</i>
Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione all'errore.	<i>Soppresso</i>
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo».	La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».
	2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
	«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria».
	3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
	«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
Art. 2.	Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro».	«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

DISEGNO DI LEGGE N. 596

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARDIELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. -- (*Abusivo esercizio di una professione*). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

DISEGNO DI LEGGE N. 730

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BARANI

Art. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle medico sanitarie di cui al seguente articolo 348-*bis*».
2. All'articolo 348 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-*bis*. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) -- Chiunque abusivamente esercita la professione di medico-chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi e con la multa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale».